

## **PREVINDAPI - Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria**

### **NOTA INFORMATIVA DI PRESENTAZIONE GENERALE DEL FONDO PER I POTENZIALI ADERENTI - - depositata presso la Covip in data 12/03/2018 -**

Il funzionamento del Fondo è disciplinato dallo Statuto.

La presente nota fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l'adesione che avviene in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 252/05 e successive modificazioni e al Decreto Ministro dell'Economia e Finanze n. 62/07 in materia di adeguamento dei Fondi preesistenti nonché alla conseguente Direttiva Covip del 23 maggio 2007.

La presente Nota Informativa di compone delle seguenti quattro sezioni:

- **Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente” - pag. 2**
- **Sezione II - “Caratteristiche della forma pensionistica complementare” - pag. 15**
- **Sezione III - “Informazioni sull’andamento della gestione” - pag. 26**
- **Sezione IV - “Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare” - pag. 28**

L’organo di amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota.

L’adesione al Fondo deve essere preceduta dalla presa visione della presente nota informativa e dello Statuto del Fondo, pubblicati nel sito [www.previndapi.it](http://www.previndapi.it).

\*\*\*\*\*

# SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE

## **PREVINDAPI - Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria**

Iscritto all'albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP con il numero 1270.

Il presente documento ha lo scopo di presentare le principali caratteristiche di PREVINDAPI e facilitare il confronto con le altre forme pensionistiche complementari.

Le informazioni riportate sono aggiornate a marzo 2018.

---

### **A. PRESENTAZIONE DEL FONDO**

PREVINDAPI è il Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria costituito il 2 agosto 1990, in attuazione degli Accordi Sindacali stipulati il 26 ottobre 1989 ed il 2 agosto 1990 (fonti istitutive) tra la CONFAPI e la FNDAL, oggi FEDERMANAGER (parti istitutive), ha la forma giuridica dell'associazione riconosciuta.

In data 22/12/2010, con il rinnovo del c.c.n.l. è stata introdotta la nuova figura manageriale dei "quadri superiori" e le Parti istitutive, con l'accordo dell'11/04/2011, hanno individuato il PREVINDAPI come lo strumento attraverso il quale realizzare la previdenza complementare anche per i "quadri superiori".

Con decorrenza dal 1° luglio 2011 è possibile iscrivere i quadri superiori al PREVINDAPI.

Il **Fondo PREVINDAPI è un Fondo pensione Preesistente** ed è iscritto all'albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP con il numero 1270.

**La sede legale ed amministrativa del Fondo è in Roma, Via Nazionale 66, cap 00184.**

**Sito del Fondo:**

**[www.previndapi.it](http://www.previndapi.it)**

**Contatti Telefonici: 064871448-9**

**fax 064871445**

**Mail: [previndapi@previndapi.it](mailto:previndapi@previndapi.it)**

**pec: [info@pec.previndapi.it](mailto:info@pec.previndapi.it)**

Lo scopo del Fondo è quello di provvedere a prestazioni di natura previdenziale aggiuntive ai trattamenti pensionistici di legge, nell'interesse degli aventi diritto e senza alcun fine di lucro, in base alle disposizioni statutarie, in adeguamento alle norme di cui al D.Lgs. 252/2005, secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministro dell'Economia e Finanze n. 62 del 10 maggio 2007, reperibili sul sito del Fondo, [www.previndapi.it](http://www.previndapi.it)

Sono "destinatari" i dirigenti e i quadri superiori dipendenti delle imprese che applichino il c.c.n.l. stipulato tra le parti di cui sopra per le quali non operino iniziative, casse o fondi diretti ad assicurare ai predetti lavoratori forme previdenziali analoghe e rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs.252/05, ovvero, previo assenso delle Parti istitutive, le imprese e i lavoratori dipendenti da tali imprese che applichino un c.c.n.l. diverso da quello sopra richiamato.

Con la sottoscrizione del nuovo Contratto di Lavoro, avvenuta in data 16/11/2016 e con effetto dal 1/1/2017, le Parti Istitutive hanno previsto che tutti i dirigenti e quadri superiori, ai quali si applichi il CCNL delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, siano iscritti per adesione contrattuale e che le aziende versino al Fondo uno 0,50% della retribuzione annua, e nei limiti dei massimali previsti, per tutti i dirigenti e quadri superiori, a prescindere dalla loro adesione, diretta o tacita, a PREVINDAPI.

In base all'accordo siglato dalle Parti Istitutive in data 21/02/2017 possono altresì essere iscritti a PREVINDAPI i soggetti fiscalmente a carico, secondo la normativa tributaria vigente, degli iscritti al Fondo, senza partecipare all'elezione degli organi del Fondo né essere nominati componenti degli stessi.

L'adesione al Fondo è libera e volontaria ed esplica i suoi effetti anche ai fini dei futuri rapporti di lavoro, sempre con le aziende che applichino gli accordi predetti. Il conferimento del Tfr maturando, sia esso in forma esplicita che tacita, comporta l'adesione al Fondo stesso.

Sono denominati vecchi iscritti i soggetti titolari alla data del 29 aprile 1993 di una posizione pensionistica complementare, sempreché conservata.

Sono denominati nuovi iscritti i soggetti privi di detta posizione.

La partecipazione alle forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

La durata del Fondo, salvo quanto previsto dallo Statuto per il caso di liquidazione, è a tempo indeterminato.

Sul sito web del Fondo [www.previndapi.it](http://www.previndapi.it) sono reperibili lo Statuto, la Nota Informativa, la normativa fiscale, la modulistica.

## **B. LA CONTRIBUZIONE**

La misura della contribuzione e la decorrenza dei versamenti sono fissati dal contratto collettivo che dispone l'adesione e riportate nell'Allegato alla Sezione I.

In base alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 252/2005, dal 1° gennaio 2007, l'adesione al Previndapi può avvenire con il conferimento del Tfr e con la contribuzione prevista dagli accordi vigenti ovvero con il solo conferimento del Tfr (sia in via espressa che tacita).

Si rammenta che l'iscrizione al Fondo con il versamento dei contributi a proprio carico, dà diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro.

La misura dell'eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva scelta dal lavoratore, oltre a quella stabilita dal CCNL, può essere modificata nel tempo.

Con la sottoscrizione del nuovo Contratto di Lavoro, avvenuta in data 16/11/2016 e con effetto dal 01/01/2017, le Parti Istitutive hanno previsto che tutti i dirigenti e quadri superiori, ai quali si applichi il CCNL delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, siano iscritti per adesione contrattuale e che le aziende versino al Fondo uno 0,50% della retribuzione annua, e nei limiti dei massimali previsti, per tutti i dirigenti e quadri superiori, a prescindere dalla loro adesione, diretta o tacita, a PREVINDAPI.

Sono inoltre iscrivibili al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti, per i quali è facoltà di fissare liberamente la misura della contribuzione. Le modalità di versamento sono riportate nell'Allegato della Sezione I.

### **C. LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE**

Dal momento del pensionamento è possibile ottenere l'erogazione di una **rendita vitalizia**, calcolata in base al capitale accumulato e alla età del beneficiario, oppure **optare per un capitale fino a un importo pari al 50%** di quanto accumulato e per la parte restante in rendita vitalizia.

In qualsiasi momento è possibile richiedere **un'anticipazione, fino al 75% di quanto maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità**, che possono riguardare anche il coniuge e i figli.

**Decorsi otto anni di anzianità è possibile richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un'anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.**

Con riferimento alla Legge 205/17 del 27/12/2017, c.d. Legge Bilancio 2018 (che ha modificato sull'argomento la Legge di Bilancio 2017), l'iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato **almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto e in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)**, con un anticipo massimo di cinque anni alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente **inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi** e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la **RITA con un anticipo massimo di 10 anni** rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Trascorsi due anni dall'adesione a PREVINDAPI puoi richiedere di **trasferire** la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo. In quest'ultimo caso, è consentito **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Maggiori dettagli sono riportati nella SEZIONE 2 - D

## **D. PROPOSTE DI INVESTIMENTO**

### **POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI COMPARTO ASSICURATIVO**

#### **IMPIEGO DELLE RISORSE**

Come già anticipato, il Fondo ha lo scopo esclusivo di provvedere negli interessi degli aventi diritto e senza alcun fine di lucro a prestazioni di natura previdenziale aggiuntive ai trattamenti pensionistici di legge.

#### **GESTIONE ASSICURATIVA - Caratteristiche della convenzione**

Previdapi gestisce le risorse in un **monocomparto assicurativo** attraverso convenzione con primarie compagnie di assicurazione.

Le compagnie del Pool che gestisce la convenzione emettono polizze, a premio unico ricorrente, su speciali gestioni di riferimento sulle quali riconoscono una rivalutazione pari al 100% della media ponderata dei rendimenti conseguiti, con una ritenzione minima per il Pool di ½ punto percentuale a valere sulla convenzione ove vengono investiti i contributi (conv. 8200).

Nell'attuale mercato di solvibilità dove le garanzie assicurative legate a polizze di vecchia generazione sono costose, lo spostamento di riserve con garanzie preesistenti in genere comporta anche l'annullamento delle stesse e un riposizionamento su nuove tariffe sicuramente meno convenienti per gli iscritti titolari dei versamenti tempo per tempo effettuati.

La convenzione 8200/P è stata, pertanto, rinnovata con i quattro gestori con validità 1/1/2018-1/1/2021 prevedendo (in un contesto di mercato come l'attuale in cui i tassi di interesse sono pressoché nulli e alcuni titoli possono avere anche un rendimento) la garanzia del capitale e la continuità di vigenza dei rendimenti minimi garantiti previsti dalle specifiche convenzioni operative negli anni in cui sono avvenuti i versamenti effettuati dagli iscritti nei vari anni passati. Sono state altresì aggiornate, come previsto dalle disposizioni normative, le tavole demografiche che saranno A62D F e A62D M (elaborate dall'Ania), con un tasso tecnico dello 0,5%.

Il rendimento minimo garantito indicato dalla convenzione 8200/P in scadenza l'1/1/2021 (vedi tabella pag. 6) garantisce il capitale, mentre per i periodi precedenti di stipula delle polizze valgono i rendimenti minimi garantiti riportati nella tabella a pag. 6. Tale parametro è suscettibile di revisione annuale in relazione alle future disposizioni delle Autorità di controllo (Ivass).

Come detto, la gestione assicurativa, avendo le caratteristiche di garanzia previste nell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. 252/2005, è destinata ad accogliere il Tfr conferito tacitamente.

Gli attuali coefficienti di conversione in rendita, rispettivamente applicati alle polizze accese dal 1° gennaio 2018 sono calcolati sulla base delle tavole demografiche A62D --M/F.

Il Pool delle compagnie di assicurazione si compone come segue:

- ALLIANZ - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ (delegataria del pool)
- ZURICH
- ASSICURAZIONI GENERALI
- REALE MUTUA

### Finalita' della gestione

Garantire in qualunque momento la restituzione delle risorse conferite, al netto dei costi direttamente a carico dell'aderente ed al netto di eventuali anticipazioni, riscatti parziali e rendite temporanee, maggiorate almeno del rendimento minimo garantito (vedi tabella fondo pagina). I rendimenti annui ottenuti, vengono attribuiti e consolidati annualmente sulla posizione.

### Orizzonte temporale dell'iscritto

Il comparto assicurativo è stato configurato avendo a riferimento un orizzonte temporale di contribuzione attiva di durata inferiore a 10 anni qualora l'iscritto sia privo di una rilevante posizione costituita presso altro fondo e trasferita a Previdapi, nel comparto assicurativo, o comunque di durata inferiore a 5 anni.

### Grado di rischio

Per le garanzie prestate, il rischio può definirsi basso.

### Politica di investimento

Le risorse sono affidate, tramite una specifica Convenzione, ad un Pool di primarie compagnie di assicurazione che emettono polizze a premio unico ricorrente, su speciali gestioni di riferimento. La posizione dell'iscritto è pertanto gestita per polizze: ad ogni contributo versato per l'iscritto corrisponde una polizza, cui è collegata una garanzia del capitale e dei coefficienti di conversione in rendita predeterminati.

Le polizze hanno, quindi, un valore differente le une dalle altre in relazione all'ammontare dei premi che le hanno fatte nascere e alle rivalutazioni di cui hanno nel frattempo beneficiato; presentano, inoltre, delle garanzie differenziate in base all'anno di emissione.

*Per approfondimenti in merito a quanto sopra riportato, si rinvia al Documento sulla politica di investimento, disponibile a richiesta degli interessati.*

<b>Convenzione n.</b>	<b>Periodo emissione polizza</b>	<b>Rendimento minimo garantito</b>	<b>Coefficienti di conversione in rendita / Tariffa</b>
2542/P	Fino al 31/12/1998	4,00%	RG48 - Rendita vitalizia posticipata
2542/P	Dal 01/01/1999 al 31/12/1999	3,00%	RG48 - Rendita vitalizia posticipata
2542/P	Dal 01/01/2000 al 31/12/2005	2,50%	RG48 - Rendita vitalizia posticipata
2542/P	Dal 01/01/2006 al 31/12/2007	2,00%	RG48 - Rendita vitalizia posticipata
8200/P	Dal 01/01/2008 al 31/12/2008	2,00%	IPS55 - M/F IMM - capital/differito
8200/P	Dal 01/01/2009 al 31/12/2013	2,50%	IPS55 - M/F IMM - capital/differito
8200/P	Dal 01/01/2014 al 01/01/2018	0,00%	IPS55 - M/F IMM - capital/differito
8200/P	Dal 01/01/2018 al 01/01/2021	0,00% *	A62D - M/F

**\* 0,50% garanzia riservata per le rendite.**

## RISULTATI DI GESTIONE

CONVENZIONE ASSICURATIVA - Tabella dei rendimenti storici della gestione assicurativa

ANNO	%	ANNO	%
1991	13,70	2004	4,88
1992	12,90	2005	4,85
1993	13,70	2006	4,93
1994	11,80	2007	4,87
1995	11,20	2008	4,33
1996	11,20	2009	4,12
1997	10,70	2010	3,88
1998	8,80	2011	3,86
1999	8,11	2012	3,72
2000	7,26	2013	3,72
2001	5,93	2014	3,55
2002	4,98	2015	3,44
2003	4,80	2016	3,31
		2017	3,11

*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri*

## E. SCHEDA DEI COSTI

### REGIME DEL FONDO IN RELAZIONE ALLE SPESE

Le successive informazioni sono aggiornate a marzo 2018

La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica.

#### E.1 Singole voci di costi

<b>Costi nella fase di accumulo - Comparto Assicurativo</b>	
<b>Tipologia di costo</b>	<b>Importo e caratteristiche</b>
<b>Spese di adesione:</b>	nessuna
<b>Spese da sostenere durante la fase di accumulo:</b>	
Direttamente a carico dell'aderente:	<ul style="list-style-type: none"><li>• direttamente a carico dell'aderente in percentuale dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR e contribuzioni aggiuntive volontarie, attualmente pari allo 0,85%;</li><li>• direttamente a carico dei soggetti fiscalmente a carico in percentuale dei contributi volontariamente versati, attualmente pari allo 0,85%, con un minimo di € 35,00 annui. L'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico non comporta alcun obbligo contributivo aggiuntivo a carico del datore di lavoro;</li><li>• direttamente a carico dell'iscritto per prosecuzione volontaria della contribuzione, attualmente pari al 3%.</li><li>• direttamente a carico dei soggetti iscritti contrattualmente, con il versamento dello 0,50% da parte del datore di lavoro, in percentuale dei contributi versati, attualmente pari allo 0,85% con un minimo di € 35 annui.</li></ul>
Indirettamente a carico dell'aderente:	<ul style="list-style-type: none"><li>• indirettamente a carico dell'aderente in percentuale sui premi investiti e sulle rendite della gestione assicurativa:<ul style="list-style-type: none"><li>a) su premi relativi ai contributi introitati dal Fondo e trasferiti al gestore: 1,75%;</li><li>b) su premi relativi a disponibilità provenienti da gestioni assicurative: 0,30%;</li><li>c) su premi relativi a disponibilità provenienti da gestioni finanziarie: 1,25%.</li></ul></li><li>• 0,03% della percentuale di rivalutazione annuale - viene prelevata annualmente al momento del calcolo del rendimento</li></ul>
<b>Spese per l'esercizio di prerogative individuali</b> (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
Anticipazione	€ 40,00 per ogni richiesta di prestazione.
Trasferimento da e verso altre forme pensionistica	nessuna
Riscatto	€ 30,00 per ogni richiesta di prestazione.
Mantenimento di posizione non alimentata da nuovi contributi per oltre due anni	€ 35,00 annui decurtati dopo la rivalutazione annuale.
Spese relative alla fase di erogazione delle rendite	Nessuna
Spese per erogazione rate rendita integrativa temporanea anticipata RITA	€ 10,00 a rata



## E.2 Indicatore Sintetico dei Costi - ISC

### **INDICATORE SINTETICO DEI COSTI ISC**

L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento ad un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

Nel comparto è presente un tasso minimo garantito (vedi tabella pag. 6) e il costo di tale garanzia è compreso nell'indicatore presentato.

Si precisa che l'ISC viene calcolato da tutti i Fondi pensione utilizzando la stessa metodologia di calcolo stabilita dalla COVIP (l'autorità di vigilanza dei fondi pensione), che li rileva annualmente e sono rilevabili dal sito dell'autorità [www.covip.it](http://www.covip.it) nella specifica sezione.

<b>Indicatore sintetico dei costi</b>	<b>Comparto assicurativo</b>			
<b>Anni di permanenza nel fondo</b>	2	5	10	35
<b>Costo medio sui contributi versati</b>	2,34	1,44	1,02	0,68

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

**Il presente Allegato è parte integrante delle “Informazioni chiave per l’aderente del Fondo PREVINDAPI”**

PREVINDAPI è il Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria costituito il 2 agosto 1990, in attuazione degli Accordi Sindacali stipulati il 26 ottobre 1989 ed il 2 agosto 1990 (fonti istitutive) tra la CONFAPI e la FNDAI, oggi FEDERMANAGER (parti istitutive)

Sono “destinatari” i dirigenti e i quadri superiori dipendenti delle imprese che applichino il c.c.n.l. stipulato tra le parti di cui sopra per le quali non operino iniziative, casse o fondi diretti ad assicurare ai predetti lavoratori forme previdenziali analoghe e rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs.252/05, ovvero, previo assenso delle Parti istitutive, le imprese e i lavoratori dipendenti da tali imprese che applichino un c.c.n.l. diverso da quello sopra richiamato.

Si rammenta che l’iscrizione al Fondo con il versamento dei contributi a proprio carico, dà diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro.

La misura dell’eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva scelta dal lavoratore al momento dell’adesione, oltre a quella stabilita dal CCNL, può essere modificata nel tempo.

Con la sottoscrizione del nuovo Contratto di Lavoro, avvenuta in data 16/11/2016 e con effetto dal 1/1/2017, le Parti Istitutive hanno previsto che tutti i dirigenti e quadri superiori, ai quali si applichi il CCNL delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, siano iscritti per adesione contrattuale e che le aziende versino al Fondo uno 0,50% della retribuzione annua, e nei limiti dei massimali previsti, per tutti i dirigenti e quadri superiori, a prescindere dalla loro adesione, diretta o tacita, a PREVINDAPI.

In caso di adesione mediante versamento del contributo contrattuale previsto dall’accordo delle parti istitutive del 16/11/2016 o mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.

In base all’accordo siglato dalle Parti Istitutive in data 21/02/2017 possono altresì essere iscritti a PREVINDAPI i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti, la cui contribuzione è libera e volontaria.

L’adesione al Fondo è libera e volontaria ed esplica i suoi effetti anche ai fini dei futuri rapporti di lavoro, sempre con le aziende che applichino gli accordi predetti. Il conferimento del Tfr maturando, sia esso in forma esplicita che tacita, comporta l’adesione al Fondo stesso.

**LA MISURA DELLA CONTRIBUZIONE**

In base alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 252/2005, dal 1° gennaio 2007, l’adesione al Previndapi può avvenire con il conferimento del Tfr e con la contribuzione prevista dagli accordi vigenti ovvero con il solo conferimento del Tfr (sia in via espressa che tacita). Se ne illustrano, qui di seguito, le misure.

CONFERIMENTO DEL TFR (quote previste dagli accordi vigenti)

Le misure del Tfr conferibile, previste dagli accordi vigenti, sono differenziate in base alla classe di contribuzione di ciascun lavoratore e precisamente, per i **DIRIGENTI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	RETRIBUZIONE IMPONIBILE	ALIQUOTE DIRIGENTI
<b>Classe "A"</b> : Iscritto precedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (29 Aprile 1993) a un Fondo pensione complementare esistente al 15 Novembre 1992. Lavoratore «Vecchio iscritto»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	3%
<b>Classe "B"</b> : iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quale lavoratore subordinato, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI). Lavoratore «Nuovo iscritto ante»		4%
<b>Classe "C"</b> : iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Lavoratore «Nuovo iscritto post»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	<b>Trasferimento di tutto il T.F.R.</b> maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
<b>Classe "X"</b> : iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo <b>conferimento esplicito del T.F.R.</b>		<b>Trasferimento di tutto il T.F.R.</b> maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
<b>Classe "Z"</b> : iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo <b>conferimento tacito del T.F.R.</b>		<b>Conferimento di tutto il T.F.R.</b> maturando (6,91% della retribuzione imponibile)

E per i **QUADRI SUPERIORI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	RETRIBUZIONE IMPONIBILE	ALIQUOTE QUADRI SUPERIORI
<b>Classe "A"</b> : Iscritto precedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (29 Aprile 1993) a un Fondo pensione complementare esistente al 15 Novembre 1992. Lavoratore «Vecchio iscritto»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	3%.
<b>Classe "B"</b> : iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quale lavoratore subordinato, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI). Lavoratore «Nuovo iscritto ante»		3%.
<b>Classe "C"</b> : iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Lavoratore «Nuovo iscritto post»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	<b>Trasferimento di tutto il T.F.R.</b> maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
<b>Classe "X"</b> : iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo <b>conferimento esplicito del T.F.R.</b>		<b>Trasferimento di tutto il T.F.R.</b> maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
<b>Classe "Z"</b> : iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo <b>conferimento tacito del T.F.R.</b>		<b>Conferimento di tutto il T.F.R.</b> maturando (6,91% della retribuzione imponibile)

La scelta di conferire al Fondo l'intero TFR maturando (6,91% della retribuzione imponibile) in maniera esplicita o tacita, è revocabile, mantenendo comunque le aliquote minime previste dagli accordi delle parti istitutive e tale destinazione del Tfr al Fondo implica che la sua rivalutazione non avvenga più con le regole previste dal codice civile per l'accantonamento presso il datore di lavoro ma entri nella posizione previdenziale dell'iscritto e venga rivalutata in base ai rendimenti ottenuti nel comparto assicurativo. Anche in caso di conferimento tacito, il Fondo provvede a destinare l'intero TFR nel comparto assicurativo.

#### CONTRIBUZIONE BASE

Come detto, oltre al conferimento del Tfr, il lavoratore può scegliere di versare anche la contribuzione prevista dagli accordi vigenti, il che comporta anche il versamento della quota a carico del datore di lavoro.

La contribuzione base, da calcolarsi, nei limiti di massimale e con le aliquote percentuali sotto indicati, sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita (comprendente tutti gli elementi considerati utili, in base a disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto), è posta pariteticamente a carico delle aziende e dei lavoratori.

I massimali e le aliquote contributivi vigenti sono rispettivamente

per i **DIRIGENTI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	MASSIMALI RETRIBUTIVI ANNUI	ALIQUOTE	
		CARICO AZIENDA	CARICO DIRIGENTE
<b>Classe "A": VECCHI ISCRITTI</b> (titolare al 29/4/1993 di una posizione presso una forma pensionistica complementare, tuttora conservata)	Per tutti Fino a € 150.000,00	<b>4,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017.</b>	<b>4%</b>
<b>Classe "B": NUOVI ISCRITTI ANTE</b> (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria ante 29/4/1993)		<b>Il contributo minimo annuo a carico dell'azienda non può risultare inferiore a € 4.800,00.</b>	
<b>Classe "C": NUOVI ISCRITTI POST</b> (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria post 28/4/1993)		<b>0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017</b>	//
<b>Classe "X":</b> iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo <b>conferimento esplicito del T.F.R.</b>		<b>0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017</b>	//
<b>Classe "Z":</b> iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo <b>conferimento tacito del T.F.R.</b>		<b>0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017</b>	
<b>Classe "CC":</b> Iscritti al Fondo per adesione contrattuale		<b>0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017</b>	

E per i **QUADRI SUPERIORI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	MASSIMALI RETRIBUTIVI ANNUI	ALIQUOTE	
		CARICO AZIENDA	CARICO QUADRO SUPERIORE
<b>Classe "A": VECCHI ISCRITTI</b> (titolare al 29/4/1993 di una posizione presso una forma pensionistica complementare, tuttora conservata)	Per tutti Fino a € 90.000,00	<b>3,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017</b>	<b>3%</b>
<b>Classe "B": NUOVI ISCRITTI ANTE</b> (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria ante 29/4/1993)			
<b>Classe "C": NUOVI ISCRITTI POST</b> (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria post 28/4/1993)			
<b>Classe "X":</b> iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo <b>conferimento esplicito del T.F.R.</b>		<b>0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017</b>	//
<b>Classe "Z":</b> iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo <b>conferimento tacito del T.F.R.</b>		<b>0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017</b>	//
<b>Classe "CC": Iscritti al Fondo per adesione contrattuale</b>		<b>0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017</b>	

Ferma restando la misura minima dei contributi al Previdapi a carico delle imprese e a carico dei lavoratori stabilita dagli accordi fra le parti istitutive, il datore di lavoro e il lavoratore determinano liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore salvo il rispetto dell'aliquota minima, pari al 8,5% per i dirigenti e 6,5% per i quadri superiori, complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell'impresa e del lavoratore.

Il contributo contrattuale previsto dall'accordo delle parti istitutive del 16/11/16 per gli iscritti al Fondo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello ordinario a carico del datore di lavoro, che pertanto diventa il 4,5% per i dirigenti e 3,5% per i quadri superiori.; gli iscritti per adesione contrattuale hanno facoltà di attivare in aggiunta al contributo dello 0,50% la quota ordinaria di contribuzione a proprio carico mentre il contributo contrattuale non potrà essere revocato né sospeso e neanche diversamente destinato in caso di trasferimento volontario della posizione individuale. Il contributo contrattuale dello 0,50% dell'iscritto per adesione contrattuale continuerà ad essere versato al Fondo Previdapi anche nel caso di trasferimento volontario della posizione individuale ordinaria ad altra forma pensionistica complementare, permanendo l'iscrizione contrattuale al Fondo medesimo.

I versamenti vanno effettuati dall'impresa con cadenza trimestrale, anche per la quota a carico del lavoratore e a carico delle aziende per tutti i lavoratori. Con la stessa cadenza, va effettuato il trasferimento della quota o dell'intero TFR. I trimestri iniziano con i mesi di

gennaio, aprile, luglio e ottobre ed i contributi vanno versati entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre (cioè, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre ed il 20 gennaio) salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, quand'anche cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale.

Il versamento della quota di adesione contrattuale dello 0,50% a carico delle aziende per tutti i lavoratori, sarà effettuato dalle aziende contestualmente al versamento dei contributi del 4° trimestre.

#### ULTERIORE CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ISCRITTO (Contribuzione aggiuntiva)

E' data facoltà all'iscritto di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, ferme restando le predette misure minime. I termini e le periodicità di scelta sono definite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. La scelta della misura di tale contribuzione deve essere effettuata dall'interessato, attraverso l'apposito modulo, e comunicata al Fondo e all'azienda per i conseguenti adempimenti.

Il relativo versamento avviene con le stesse modalità e con gli stessi termini operanti per il versamento della contribuzione base, ossia trimestralmente da parte dell'impresa.

La scelta di versare detta ulteriore contribuzione può essere modificata o revocata dall'interessato, nel tempo, ma con intervalli non inferiori ad un anno.

Si evidenzia che la contribuzione aggiuntiva non è vincolata ad alcun limite di massimale retributivo.

#### CONTRIBUZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

L'importo della contribuzione e le scadenze dei versamenti in favore dei soggetti fiscalmente a carico - direttamente effettuati dall'aderente o, nei casi consentiti dal Regolamento, dallo stesso soggetto fiscalmente a carico - sono liberamente stabiliti all'atto dei versamenti stessi. L'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico non comporta alcun obbligo contributivo aggiuntivo a carico del datore di lavoro. Le modalità di versamento sono riportate nel Regolamento per i soggetti fiscalmente a carico, presente sul sito [www.previndapi.it](http://www.previndapi.it).

Nel caso in cui l'aderente, cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, perda i requisiti di partecipazione al Fondo, conservando o meno la propria posizione individuale presso il Fondo, l'aderente potrà continuare a versare contributi in favore del soggetto fiscalmente a carico, con le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento per i soggetti fiscalmente a carico.

E' altresì data facoltà al soggetto fiscalmente a carico, maggiorenne e capace di agire, di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento per i soggetti fiscalmente a carico, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di ulteriore contribuzione, ovvero di trasferirla ad altro fondo secondo la normativa vigente.

Per la fiscalità della contribuzione, sia di base che aggiuntiva e a favore dei soggetti fiscalmente a carico, rimandiamo al successivo capitolo "Regime fiscale".

#### PROSECUZIONE VOLONTARIA

L'iscritto che:

- perda i requisiti di partecipazione (cessazione dell'obbligo contributivo al Previndapi);

- possa far valere almeno una contribuzione dovuta al Previdapi;
- non abbia raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza,

ovvero che:

- abbia raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza;
- possa far valere alla data del pensionamento almeno un anno di contribuzione al Previdapi,

ha facoltà di proseguire la contribuzione al Fondo, determinandone liberamente l'ammontare e la frequenza.

L'importo versato confluisce nella posizione individuale e segue l'allocazione nella gestione assicurativa per la contribuzione corrente.

L'iscritto è libero di interrompere in qualsiasi momento tale contribuzione e chiedere la liquidazione della posizione.

Il Fondo provvede annualmente a certificare l'ammontare della contribuzione versata.

#### TRASFERIMENTO DA ALTRI FONDI

Sono consentite le acquisizioni di posizioni costituite presso altri fondi pensione, previa domanda da parte dell'interessato.

#### ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

Altre fonti di finanziamento, destinate alla copertura degli oneri comuni alle varie gestioni assicurative, derivano da:

- a) gli interessi di mora per il ritardato versamento dei contributi da parte delle aziende, nell'ammontare che residua dopo il risarcimento del danno subito dal lavoratore per mancato rendimento;
- b) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrare fino al momento del loro affidamento in gestione;
- c) altri proventi e importi che spettino o affluiscono al Fondo.

## SEZIONE II – CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

### PREVINDAPI - Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria

Iscritto all'albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP con il numero 1270.

#### A. INFORMAZIONI GENERALI

##### A.1 Lo scopo

Previndapi nasce con lo scopo di consentire agli iscritti di percepire una **pensione complementare** ('rendita') che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine, il fondo raccoglie i contributi versati e li investe nel comparto assicurativo gestito da un pool di primarie compagnie assicurative la cui delegataria è la Allianz S.p.A..

##### A.2 La costruzione della prestazione complementare

Per ogni versamento contributivo, decurtato prima dell'investimento presso l'assicuratore, del prelievo per finanziamento delle spese di gestione del Fondo, nonché dei caricamenti assicurativi, viene emessa una polizza che sommata alle successive forma la posizione individuale (cioè, la prestazione previdenziale).

La c.d. '**fase di accumulo**', rappresenta il periodo che intercorre da quando si effettua il primo versamento al momento del pensionamento e la 'posizione individuale' è quindi la somma accumulata tempo per tempo, che tiene conto, in particolare, dell'ammontare dei versamenti effettuati e dei rendimenti della gestione assicurativa rapportati a quanto versato e al momento in cui vengono investiti.

Al pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che verrà erogata nella c.d. '**fase di erogazione**', cioè per tutto il resto della vita.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui si ha diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo D. Le prestazioni pensionistiche ed E. Le prestazioni in fase di accumulo).

##### A.3 Il modello di *governance*

Gli organi sociali del Fondo sono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente e il Collegio dei Revisori. E' inoltre previsto un Direttore Generale.

L'Assemblea è formata da tre rappresentanti nominati dalla CONFAPI in rappresentanza dei datori di lavoro e da tre rappresentanti eletti dai lavoratori iscritti al Fondo, sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 6 (sei) componenti nominati dall'Assemblea: in attuazione del principio di pariteticità, 3 (tre) sono designati dalla CONFAPI e 3 (tre) sono eletti dai rappresentanti dei lavoratori in Assemblea.



Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel suo ambito, in persona di un componente designato da Confapi ed uno eletto dai rappresentanti dei lavoratori, secondo un criterio di alternanza fra loro.

Anche il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea: di esso fanno parte quattro componenti effettivi e quattro supplenti e, nel rispetto del principio di pariteticità, 2 componenti effettivi e 2 supplenti sono designati dalla CONFAPI, e 2 componenti effettivi e 2 supplenti sono eletti, secondo le procedure dettate dal regolamento elettorale adottato dal Consiglio di amministrazione, dai rappresentanti dei lavoratori in Assemblea.

Ulteriori informazioni in merito alla composizione, designazione e funzioni loro attribuite sono rinvenibili sullo Statuto presente sul sito del Fondo [www.previndapi.it](http://www.previndapi.it)

Tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché il Direttore Generale, sono in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 15 maggio 2007 n. 79: i loro nominativi insieme a quello del responsabile del Fondo e del Direttore, sono reperibili sul sito del Fondo [www.previndapi.it](http://www.previndapi.it).

PREVINDAPI è una forma pensionistica complementare istituita precedentemente alla data del 15 novembre 1992 (cosiddetto Fondo Preesistente), ha personalità giuridica, è costituito in forma di associazione riconosciuta con atto pubblico ed opera secondo il regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale, attraverso il comparto assicurativo.

Ulteriori informazioni sono contenute nella Sezione IV "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare".

## **B. IL FINANZIAMENTO**

L'adesione al PREVINDAPI è libera e volontaria ed esplica i suoi effetti anche ai fini dei futuri rapporti di lavoro, sempre con le aziende che applichino gli accordi predetti.

In base alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 252/2005, dal 1° gennaio 2007, il **finanziamento della posizione previdenziale PREVINDAPI** può avvenire mediante il conferimento del TFR e con la contribuzione prevista dagli accordi vigenti ovvero con il solo conferimento del TFR (sia in forma esplicita che tacita). La scelta di versare il TFR è revocabile, mantenendo comunque le aliquote minime previste dagli accordi delle parti istitutive.

Si rammenta che l'iscrizione al Fondo con il versamento dei contributi volontari a proprio carico, almeno pari a quello minimo previsto, dà diritto al contributo a carico del datore di lavoro, fissato dagli accordi collettivi.

La misura di contribuzione volontaria scelta dal lavoratore può essere modificata nel tempo.

Le informazioni sulla misura della contribuzione e la periodicità dei versamenti sono fissati dal contratto collettivo che dispone l'adesione e riportate nell'Allegato alla Sezione I.

## C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI

### POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI COMPARTO ASSICURATIVO

#### IMPIEGO DELLE RISORSE

Come già anticipato, il Fondo ha lo scopo esclusivo di provvedere negli interessi degli aventi diritto e senza alcun fine di lucro a prestazioni di natura previdenziale aggiuntive ai trattamenti pensionistici di legge.

#### GESTIONE ASSICURATIVA - Caratteristiche della convenzione

Previdapi gestisce le risorse in un **monocomparto assicurativo** attraverso convenzione con primarie compagnie di assicurazione.

Le compagnie del Pool che gestisce la convenzione emettono polizze, a premio unico ricorrente, su speciali gestioni di riferimento sulle quali riconoscono una rivalutazione pari al 100% della media ponderata dei rendimenti conseguiti, con una ritenzione minima per il Pool di ½ punto percentuale a valere sulla convenzione ove vengono investiti i contributi (conv. 8200).

Nell'attuale mercato di solvibilità dove le garanzie assicurative legate a polizze di vecchia generazione sono costose, lo spostamento di riserve con garanzie preesistenti in genere comporta anche l'annullamento delle stesse e un riposizionamento su nuove tariffe sicuramente meno convenienti per gli iscritti titolari dei versamenti tempo per tempo effettuati.

La convenzione 8200/P è stata, pertanto, rinnovata con i quattro gestori con validità 01/01/2018-01/01/2021 prevedendo (in un contesto di mercato come l'attuale in cui i tassi di interesse sono pressoché nulli e alcuni titoli possono avere anche un rendimento) la garanzia del capitale e la continuità di vigenza dei rendimenti minimi garantiti previsti dalle specifiche convenzioni operative negli anni in cui sono avvenuti i versamenti effettuati dagli iscritti nei vari anni passati. Sono state altresì aggiornate, come previsto dalle disposizioni normative, le tavole demografiche che saranno A62D F e A62D M (elaborate dall'Ania), con un tasso tecnico dello 0,5%.

Il rendimento minimo garantito indicato dalla convenzione 8200/P in scadenza l'1/1/2021 (vedi tabella pag. 6) garantisce il capitale, mentre per i periodi precedenti di stipula delle polizze valgono i rendimenti minimi garantiti riportati nella tabella a pag. 6. Tale parametro è suscettibile di revisione annuale in relazione alle future disposizioni delle Autorità di controllo (Ivass).

Come detto, la gestione assicurativa, avendo le caratteristiche di garanzia previste nell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. 252/2005, è destinata ad accogliere il Tfr conferito tacitamente.

Gli attuali coefficienti di conversione in rendita, rispettivamente applicati alle polizze accese dal 1° gennaio 2018 sono calcolati sulla base delle tavole demografiche A62D --M/F.

Il Pool delle compagnie di assicurazione si compone come segue:

- ALLIANZ - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ (delegataria del pool)
- ZURICH
- ASSICURAZIONI GENERALI
- REALE MUTUA

### Finalita' della gestione

Garantire in qualunque momento la restituzione delle risorse conferite, al netto dei costi direttamente a carico dell'aderente ed al netto di eventuali anticipazioni, riscatti parziali e rendite temporanee, maggiorate almeno del rendimento minimo garantito (vedi tabella pag. 6). I rendimenti annui ottenuti, vengono attribuiti e consolidati annualmente sulla posizione.

### Orizzonte temporale dell'iscritto

Il comparto assicurativo è stato configurato avendo a riferimento un orizzonte temporale di contribuzione attiva di durata inferiore a 10 anni qualora l'iscritto sia privo di una rilevante posizione costituita presso altro fondo e trasferita a Previdapi, nel comparto assicurativo, o comunque di durata inferiore a 5 anni.

### Grado di rischio

Per le garanzie prestate, il rischio può definirsi basso.

### Politica di investimento

Le risorse sono affidate, tramite una specifica Convenzione, ad un Pool di primarie compagnie di assicurazione che emettono polizze a premio unico ricorrente, su speciali gestioni di riferimento. La posizione dell'iscritto è pertanto gestita per polizze: ad ogni contributo versato per l'iscritto corrisponde una polizza, cui è collegata una garanzia di rendimento minimo e dei coefficienti di conversione in rendita predeterminati.

Le polizze hanno, quindi, un valore differente le une dalle altre in relazione all'ammontare dei premi che le hanno fatte nascere e alle rivalutazioni di cui hanno nel frattempo beneficiato; presentano, inoltre, delle garanzie differenziate in base all'anno di emissione.

*Per approfondimenti in merito a quanto sopra riportato, si rinvia al Documento sulla politica di investimento, disponibile a richiesta degli interessati.*

<b>Convenzione n.</b>	<b>Periodo emissione polizza</b>	<b>Rendimento minimo garantito</b>	<b>Coefficienti di conversione in rendita / Tariffa</b>
2542/P	Fino al 31/12/1998	4,00%	RG48 - Rendita vitalizia posticipata
2542/P	Dal 01/01/1999 al 31/12/1999	3,00%	RG48 - Rendita vitalizia posticipata
2542/P	Dal 01/01/2000 al 31/12/2005	2,50%	RG48 - Rendita vitalizia posticipata
2542/P	Dal 01/01/2006 al 31/12/2007	2,00%	RG48 - Rendita vitalizia posticipata
8200/P	Dal 01/01/2008 al 31/12/2008	2,00%	IPS55 - M/F IMM - capital differito
8200/P	Dal 01/01/2009 al 31/12/2013	2,50%	IPS55 - M/F IMM - capital differito
8200/P	Dal 01/01/2014 al 01/01/2018	0,00%	IPS55 - M/F IMM - capital/differito
8200/P	Dal 01/01/2018 al 01/01/2021	0,00% *	A62D - M/F

**\* 0,50% garanzia riservata per le rendite.**

## **D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (PENSIONE COMPLEMENTARE E LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE)**

### Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita e in forma di capitale

Dietro richiesta dell'iscritto il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni di seguito riportate, qualora ne ricorrano le relative condizioni.

Sia per quanto riguarda i lavoratori vecchi che nuovi iscritti, le condizioni richieste dalla normativa vigente (art.11 D.Lgs.252/05) sono le medesime per tutte le tipologie di prestazione; i requisiti sono i seguenti:

1. Cessazione del rapporto di lavoro;
2. Maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di legge;
3. Almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Chi sia in possesso dei soli requisiti 1. 2., ma non del 3., può comunque richiedere il riscatto totale della posizione per intervenuto pensionamento.

La prestazione può essere erogata nelle seguenti forme:

- interamente in rendita vitalizia. L'erogazione della rendita avviene da parte delle stesse compagnie che gestiscono tale comparto. I coefficienti di conversione in rendita sono predeterminati in base alla convenzione assicurativa vigente al momento di accensione delle singole polizze. La rendita, comunque vitalizia, può essere resa certa per cinque e dieci anni (nel periodo di certezza la corresponsione avviene a prescindere dall'esistenza in vita del titolare, mentre allo scadere del suddetto periodo la rendita continuerà ad essere erogata a condizione e fintanto che il titolare risulti in vita) o resa reversibile, in questo ultimo caso per l'intero o in percentuale, in favore di altro vitalizzando designato dal lavoratore in occasione della domanda di prestazione.
- parte in rendita e parte in capitale; la quota in capitale non può superare il 50% del maturato, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, di cui all'art.3, commi 6 e 7 della L. 8 agosto 1995, n.335.
- in **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, c.d. RITA**, a valere sull'intera posizione individuale maturata o su parte di essa. La RITA consiste nell'erogazione frazionata del montante accumulato da un aderente ad una forma pensionistica per un periodo massimo compreso tra i 5 e 10 anni precedenti al conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico complementare. Possibili destinatari della RITA sono i soggetti che hanno i seguenti requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia – riferimento normativo Legge 205/17 del 27/12/2017, c.d. Legge Bilancio 2018 (che ha modificato sull'argomento la Legge di Bilancio 2017),

I vecchi iscritti mantengono, comunque, la facoltà di percepire l'intera prestazione in capitale; in tal caso, però, continua ad applicarsi, anche su quanto maturato dal 1° gennaio 2007, la fiscalità precedente, meno favorevole.

I requisiti da possedere al momento della presentazione della domanda per ottenere la RITA:

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
  - b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
  - c) maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
  - d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- oppure, in alternativa:
- 1) cessazione dell'attività lavorativa;
  - 2) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore ai ventiquattro mesi;
  - 3) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui al punto 2)
  - 4) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

Sarà possibile scegliere volontariamente e liberamente se la RITA dovrà riguardare l'intero montante accumulato o solo una parte di esso.

Sul sito del fondo [www.previndapi.it](http://www.previndapi.it) sono pubblicati la modulistica per richiederla e il documento informativo.

## E. LE PRESTAZIONI IN FASE DI ACCUMULO

### E.1 Anticipi e riscatti

#### Anticipazioni

L'art. 11, co.7 del D.Lgs. 252/05 prevede la facoltà dell'iscritto di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, costituita dai versamenti effettuati (sia per Tfr che per eventuale contribuzione) e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.

<b>REQUISITI</b>	<b>casistica</b>	<b>Percentuale MASSIMA richiedibile</b>
In qualsiasi momento	<ul style="list-style-type: none"><li>• spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge ed ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche)</li></ul>	75% della posizione maturata
Dopo 8 anni di iscrizione	<ul style="list-style-type: none"><li>• spese acquisto propria prima casa;</li><li>• spese acquisto prima casa figli;</li><li>• spese per ristrutturazione propria prima casa;</li><li>• spese per ristrutturazione prima casa figli;</li></ul>	75% della posizione maturata
Dopo 8 anni di iscrizione	<ul style="list-style-type: none"><li>• per ulteriori esigenze dell'iscritto</li></ul>	30% della posizione maturata

I soggetti fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo possono accedere alle prestazioni previste dalle norme legislative e statutarie con le seguenti limitazioni:

- l'erogazione di anticipazioni di cui all'articolo 13 dello Statuto (spese sanitarie e acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, ulteriori esigenze), in caso di fiscalmente a carico minorenni o sottoposti a tutela, è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c.;

Per potersi avvalere dell'anticipazione è necessario presentare apposita richiesta al Fondo corredata della necessaria documentazione. La percezione di somme a titolo di anticipazione riduce il capitale disponibile.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione. Si sottolinea, comunque, che le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto ed in qualsiasi momento. Le modalità del reintegro sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

#### Riscatti (art.14 D.Lgs.252/05)

La facoltà di riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, può essere esercitata dall'iscritto in caso di:

- a) perdita dei requisiti di partecipazione al Previdapi (cessazione dell'attività lavorativa) che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
- b) ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

La facoltà di riscatto totale dell'intera posizione individuale maturata, può essere esercitata dall'iscritto in caso di:

- c) perdita dei requisiti di partecipazione al Previndapi (cessazione dell'attività lavorativa) che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
- d) perdita dei requisiti di partecipazione al Previndapi per cessazione del rapporto di lavoro senza successiva nuova assunzione con applicazione del c.c.n.l. comportante l'iscrizione al Previndapi.
- e) invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;

Inoltre è riconosciuto il riscatto totale immediato dell'intera posizione individuale maturata:  
f) al lavoratore che abbia esercitato il diritto al pensionamento obbligatorio, ma non abbia ancora maturato i requisiti per la prestazione pensionistica complementare a carico del Fondo;

I soggetti fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo possono accedere alle prestazioni previste dalle norme legislative e statutarie con le seguenti limitazioni:

- il riscatto della posizione in base alle causali previste dall'articolo 12 dello Statuto è permesso al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, previa autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c. nel caso in cui il soggetto sia minore di età o sottoposto a tutela;
- non è ammesso il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione della prestazione pensionistica.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

## **E.2 Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento**

E' riconosciuto il riscatto totale immediato dell'intera posizione individuale maturata agli eredi o alle altre persone designate dall'iscritto, nell'ipotesi di decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita dal Fondo.

La designazione dei beneficiari delle prestazioni in caso di decesso dell'iscritto, può essere espressa dallo stesso attraverso la compilazione e l'invio al Fondo dell'apposito modulo, presente sul sito [www.previndapi.it](http://www.previndapi.it) - sezione modulistica.

## **E.3 Trasferimento della posizione individuale verso altri fondi (art.14 D.Lgs.252/05)**

L'iscritto ha facoltà di trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione, anche aperto, e a forme previdenziali individuali:

- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Previndapi (cessazione del rapporto di lavoro);
- in caso di mantenimento dei suddetti requisiti, purché siano trascorsi almeno due anni di permanenza in Previndapi.

Il contributo contrattuale dello 0,50% dell'iscritto per adesione contrattuale continuerà ad essere versato al Fondo Previndapi anche nel caso di trasferimento volontario della posizione individuale ordinaria ad altra forma pensionistica complementare, permanendo l'iscrizione

contrattuale al Fondo Previndapi medesimo, salvo il caso di ricongiunzione del contributo contrattuale alla posizione aperta presso il fondo pensione territoriale al quale il lavoratore abbia aderito.

#### **E.4 Mantenimento della posizione presso PREVINDAPI (art.14 D.Lgs.252/05)**

L'iscritto ha facoltà di mantenere la propria posizione presso il Fondo anche se vengono meno i requisiti di partecipazione (cessazione del rapporto di lavoro).

Nel caso di premorienza dell'aderente, cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, o di richiesta da parte dello stesso della prestazione pensionistica complementare, in capitale e/o rendita, il soggetto fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la propria posizione individuale.

Il contributo contrattuale dello 0,50% dell'iscritto per adesione contrattuale continuerà ad essere versato al Fondo Previndapi anche nel caso di trasferimento volontario della posizione individuale ordinaria ad altra forma pensionistica complementare, permanendo l'iscrizione contrattuale al Fondo Previndapi medesimo, salvo il caso di ricongiunzione del contributo contrattuale alla posizione aperta presso il fondo pensione territoriale al quale il lavoratore abbia aderito.

**AVVERTENZA:** è compito dell'iscritto verificare la correttezza dei contributi affluiti al Fondo rispetto ai versamenti effettuati a suo favore. Si richiama l'attenzione sulla necessità di tale verifica al fine di accertare l'insussistenza di errori o di omissioni contributive. Riveste particolare importanza, soprattutto nei casi di fallimento del datore di lavoro, la tempestività della segnalazione al Fondo delle irregolarità riscontrate.

**I Costi di funzionamento sono dettagliatamente indicati nella SCHEDA DEI COSTI Sezione I - E.**

#### **I. IL REGIME FISCALE**

In seguito alla modifica apportata dal D.lgs. 47/2000, Previndapi, come tutti i fondi pensione, è divenuto un soggetto lordista ai fini fiscali ed è entrato in un sistema classificato "ETT" cioè un sistema che prevede:

- Esenzione dei contributi, riconosciuta fino ad un importo predeterminato
- Tassazione dei rendimenti nella fase di gestione
- Tassazione delle prestazioni per la parte che non sia già stata tassata

Quanto segue, essendo la presente scheda informativa destinata ai potenziali aderenti, riporta esclusivamente la fiscalità applicabile su quanto maturato a partire dal 1° gennaio 2007. La fiscalità applicabile su quanto maturato precedentemente è dettagliata nel sito del Fondo.

#### **Fiscalità dei contributi**

A partire dal 01.01.2007 (D.Lgs. 252/05, art.8, co.4) il contributo versato al Fondo (cioè la quota impresa e quella lavoratore, inclusa l'eventuale contribuzione aggiuntiva e quella a favore dei soggetti fiscalmente a carico, ed escluso il Tfr) è un onere deducibile dal reddito complessivo nei limiti di € 5.164,57.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 01.01.2007 è concessa la deduzione dei contributi oltre il limite di € 5.164,57, nei 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, pari alla differenza positiva tra l'importo di € 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione a tali forme e comunque per un importo non superiore ad € 2.582,29 annui.

Qualora l'ammontare totale o parziale dei contributi versati al fondo pensione non abbia fruito della deduzione, gli iscritti devono comunicare al fondo stesso, l'importo non dedotto - o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, oppure alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, se antecedente. Su tali importi non verrà applicata fiscalità al momento della prestazione.

### **Fiscalità della gestione**

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20% (ove i risultati siano riferibili a titoli del debito pubblico o a questi ultimi equiparati, sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50%, al fine di garantire il mantenimento di una tassazione effettiva su detti proventi inferiore e precisamente pari al 12,50%). Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria. Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito.

I rendimenti assoggettati ad imposta sostitutiva saranno esenti al momento della liquidazione, salvo alcune particolari situazioni (vedi la fiscalità delle prestazioni).

### **Fiscalità delle prestazioni**

Si riepiloga di seguito la fiscalità di ciascuna tipologia di prestazione del Fondo, ricordando che requisiti e modalità cui è sottoposta ciascuna di esse, sono riportati nel precedente capitolo PRESTAZIONI.

#### Prestazione corrisposta in capitale e rate della RITA

Le prestazioni erogate costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo; sono esclusi dunque i contributi non dedotti ed i rendimenti già tassati.

La parte imponibile sarà tassata nella misura del 15%, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo (se la data di iscrizione è anteriore al 01/01/2007, gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati fino ad un massimo di 15), fino ad una riduzione massima di 6 punti percentuali. L'aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione.

Nella determinazione dell'anzianità necessaria per usufruire della riduzione si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati, comunque successivi al 1° gennaio 2007.

N.B. Qualora un lavoratore "Vecchio Iscritto" richieda l'erogazione della prestazione in capitale in una misura superiore al 50% della propria posizione e la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento della posizione individuale sia superiore al 50 per cento dell'assegno sociale, la normativa (D.Lgs. 252/05, art. 23, co. 7) prevede l'applicazione, sulla quota erogata in capitale, del regime civilistico e fiscale vigente al 31.12.2006.



### Prestazione corrisposta in rendita

Si applica la medesima fiscalità già illustrata per la prestazione corrisposta in capitale.

### Riscatto (parziale e/o totale)

Nelle tipologie di riscatto, precedentemente elencate nella sezione "RISCATTI" alle lettere a), b), c), e), g), contemplate nell'art. 14 del D.Lgs. 252/05, si applica la medesima fiscalità già illustrata per la prestazione corrisposta in capitale (aliquota del 15% con eventuale riduzione per partecipazione al fondo successiva al quindicesimo anno).

In caso di riscatto di cui alle lettere d) ed f), si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sul reddito imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già tassati.

### Anticipazioni

In caso di erogazione di anticipazione per:

- spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge ed ai figli (art.11, co. 7, lett.a) del D.Lgs.252/05) viene applicata, sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggetti ad imposta, una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%.
- spese acquisto prima casa per sé o per i figli ovvero per ristrutturazione prima casa per sé o per i figli (art.11, co. 7, lett. b) del D.Lgs.252/05) viene applicata, sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggetti ad imposta, una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.
- ulteriori esigenze dell'iscritto (art.11, co. 7, let. c) del D.Lgs.252/05) viene applicata, sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggetti ad imposta, una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

## **H. ALTRE INFORMAZIONI**

### **H1. ADESIONE**

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il 'Modulo di adesione individuale' reperibile sul sito [www.previndapi.it](http://www.previndapi.it) – sezione modulistica.

L'adesione decorre dalla data indicata sul modulo di adesione.

La sottoscrizione del 'Modulo di adesione' non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: PREVINDAPI procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all'iscritto l'esercizio delle scelte di sua competenza.

### **H.2 VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO**

Le risorse del comparto assicurativo sono affidate, tramite specifica Convenzione, al Pool di Compagnie di assicurazione che emettono polizze a premi unici ricorrenti o successivi, su speciali gestioni di riferimento: ad ogni contributo versato per l'iscritto corrisponde una polizza. Le polizze hanno, quindi, un valore differente le une dalle altre in relazione all'ammontare dei premi che le hanno fatte nascere e alle rivalutazioni di cui hanno nel frattempo beneficiato. La valorizzazione dell'intera posizione in gestione nel

comparto assicurativo, tramite riconoscimento del rendimento maturato, avviene al primo gennaio di ogni anno e comunque al momento dell' erogazione della prestazione.

Le performance del comparto assicurativo si misura attraverso il tasso di rendimento annuo ottenuto dal Pool di Compagnie.

### **H3. COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI**

Entro il 30 maggio di ciascun anno Previndapi invia, a tutti gli iscritti, un rendiconto, riferito all'anno precedente, che fornisce informazioni sia sulla gestione complessiva del Fondo sia, più in particolare, sugli aspetti relativi alla singola posizione individuale.

PREVINDAPI mette a disposizione degli iscritti, nell'apposita sezione del sito web, le informazioni relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale annualmente maturata. Tali informazioni sono ovviamente riservate e accessibili esclusivamente mediante USERID e PASSWORD personale, che viene comunicata dal fondo successivamente all'adesione.

E' necessario prestare particolare attenzione a questi strumenti per conoscere l'evoluzione della propria posizione previdenziale e utilizzarli anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati.

PREVINDAPI si impegna ad informare gli iscritti circa ogni modifica relativa all'assetto del fondo e che sia potenzialmente in grado di incidere sulle scelte di partecipazione.

### **H4. LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE**

Il Fondo è tenuto a mettere a disposizione dell'aderente il documento "La mia pensione complementare", elaborato secondo le indicazioni fornite dalla COVIP.

Il documento è disponibile sul sito [www.Previndapi.it](http://www.Previndapi.it) sia nella home-page, link "La mia pensione complementare: preventivatore", che nell'Area Iscritti.

### **H5. RECLAMI**

Con deliberazione del 04/11/2010, la Covip ha emanato le "istruzioni per la trattazione dei reclami". Per **"reclamo"** si intende **una comunicazione scritta con la quale vengono rappresentate al Fondo pensione presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento del fondo stesso.**

Non vanno qualificate come reclamo le comunicazioni non scritte ovvero aventi un oggetto diverso da quello indicato come ad esempio la richiesta di informazioni oppure i quesiti che hanno ad oggetto ritardi nella gestione delle pratiche, quando dette pratiche ricadono ancora negli intervalli di tempo utili per il loro espletamento come pubblicizzati dal Fondo oppure imposti dalla legge.

**I reclami vanno presentati in forma scritta ed inviati a Previndapi - Via Nazionale, 66 - 00184 - Roma, mediante raccomandata a.r., indicando sulla busta reclamo.** Verranno esclusi dalla trattazione i reclami che giungeranno in forma diversa.

Il Fondo deve trattare il reclamo nel rispetto dei principi di tempestività, trasparenza, correttezza e buona fede e deve **dare riscontro** direttamente ai soggetti reclamanti e comunque **non oltre 45 giorni dal ricevimento dei reclami stessi.**

Nel caso in cui l'iscritto intenda presentare un esposto alla Covip potrà consultare il sito [www.covip.it](http://www.covip.it)

Si evidenzia, comunque, che il sito del Fondo [www.previndapi.it](http://www.previndapi.it) viene continuamente aggiornato tanto nella parte liberamente accessibile tanto in quella accessibile tramite password; quest'ultima viene trasmessa agli interessati al perfezionamento dell'iscrizione/adesione.

Sono di seguito riportati alcuni indicatori statistici e parametri relativi alla gestione del PREVINDAPI.

## **SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

### **PREVINDAPI - Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria**

Iscritto all'albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP con il numero 1270.

#### **INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

**Le politiche di investimento e la gestione dei rischi sono indicati nella Sezione I - D.**

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto

CONVENZIONE ASSICURATIVA - Tabella dei rendimenti storici della gestione assicurativa

<b>ANNO</b>	<b>%</b>	<b>ANNO</b>	<b>%</b>
1991	13,70	2004	4,88
1992	12,90	2005	4,85
1993	13,70	2006	4,93
1994	11,80	2007	4,87
1995	11,20	2008	4,33
1996	11,20	2009	4,12
1997	10,70	2010	3,88
1998	8,80	2011	3,86
1999	8,11	2012	3,72
2000	7,26	2013	3,72
2001	5,93	2014	3,55
2002	4,98	2015	3,44
2003	4,80	2016	3,31
		2017	3,11

*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri*

Dalla propria costituzione, PREVINDAPI opera in regime di contribuzione definita e investe i flussi contributivi (quota carico azienda – quota carico dirigente – quota t.f.r.) in una gestione assicurativa il cui rendimento medio garantito negli ultimi 3 anni è stato del 3,29%.

Un risultato che ha assicurato ancora un forte e costante consolidamento delle prestazioni di ciascun iscritto, e che diventa ancor più significativo alla luce dell'andamento del mercato finanziario mondiale; estendendo ulteriormente l'analisi delle *performances* ottenute dal Fondo fino ad oggi, i dati evidenziano ancora uno *spread* costantemente positivo rispetto alla rivalutazione del TFR di legge.

Anno	Rendimenti Previndapi %	Inflazione %	Rivalut. TFR %
2017	3,11	1,2	2,09
2016	3,31	-0,1	1,76
2015	3,44	0,0	1,50
2014	3,55	0,2	1,50
2013	3,72	1,2	1,92
2012	3,72	3,0	3,30
2011	3,86	2,8	3,88
2010	3,88	1,5	2,94
2009	4,12	0,8	2,22
2008	4,33	3,3	3,04
2007	4,37	1,8	3,49
2006	4,68	2,1	2,75
2005	4,60	1,9	2,95
2004	4,61	2,2	2,79
2003	4,53	2,7	3,20
2002	4,68	2,5	3,50
2001	5,63	2,7	3,22
2000	6,96	2,5	3,54
1999	7,71	1,7	3,09
1998	8,40	1,8	2,63
1997	10,27	1,7	2,64
1996	10,75	3,9	3,42
1995	10,75	5,4	5,85
1994	11,21	3,9	4,58
1993	13,01	4,2	4,50
1992	12,26	5,4	5,10
1991	13,02	6,5	6,00

Tabella: "Comparazione rendimenti Comparto Assicurativo Previndapi".

NB.I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

**L'INDICATORE SINTETICO DEI COSTI è indicato nella SCHEDA DEI COSTI Sezione I – E.**

## Sezione IV - Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

### PREVINDAPI - Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria

Iscritto all'albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP con il numero 1270.

#### Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo d'investimento (Deliberazione COVIP 16.3.2012, art.2 comma 3, lett. c))

In conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della Deliberazione COVIP 16.3.2012, si definiscono e ripartiscono di seguito i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento.

#### Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione:

- 1) definisce e adotta la politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici e ne verifica il rispetto; a tal fine esamina i rapporti sulla gestione assicurativa e valuta le proposte formulate dalla funzione finanza, adottando le relative determinazioni;
- 2) delibera l'affidamento e la revoca dei mandati di gestione assicurativa;
- 3) revisiona periodicamente e modifica se necessario la politica di investimento;
- 4) esercita il controllo sull'attività svolta dalla funzione finanza, assumendo le relative determinazioni;
- 5) approva le procedure interne di controllo della gestione assicurativa, tenendo conto delle proposte formulate dalla funzione finanza;

L'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato nell'Assemblea del 05/07/2017, è composto da:

Nominativo	Carica	Attribuzione incarico
Claudio Roberto Lesca	Presidente	Lavoratori/Pensionati
Carlo Salvati	Vice Presidente	Datori di lavoro
Marco Mazzoni	Consigliere	Lavoratori/Pensionati
Paolo Parrilla	Consigliere	Lavoratori/Pensionati
Vincenzo Elifani	Consigliere	Datori di lavoro
Virgilio Novali	Consigliere	Datori di lavoro

Il Presidente del Fondo è il Responsabile del Fondo

#### Collegio dei Revisori

Il controllo contabile e la revisione contabile è effettuata dal Collegio dei Revisori, che è stato nominato nell'Assemblea del 05/07/2017, ed è composto da:

Nominativo	Carica	Attribuzione incarico
Alessandro Zadotti	Presidente	Datori di lavoro
Fabio Papini	Membro effettivo	Lavoratori/Pensionati
Paola Perrone	Membro effettivo	Lavoratori/Pensionati
Sandro Orsi	Membro effettivo	Datori di lavoro

### Funzione finanza

Dopo attenta valutazione, il C.d.A. ha deliberato che:

- vista la necessità di prevedere una funzione finanza che verifichi l'attuazione delle politiche di investimento;
- tenuto conto delle caratteristiche proprie del Previdapi, fondo pensione monocomparto assicurativo con un numero contenuto di iscritti e una struttura organizzativa essenziale (tre dipendenti);

la funzione finanza sia svolta congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente del Fondo, già in possesso dei requisiti di professionalità.

La funzione finanza:

- 1) contribuisce all'impostazione della politica di investimento;
- 2) svolge l'attività istruttoria per la selezione delle compagnie di assicurazione e sottopone all'organo di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- 3) verifica ed esamina i risultati conseguiti dalle compagnie di assicurazione nel corso del tempo. Al riguardo produce una relazione periodica da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo sul rendimento realizzato.

### **Sistema di controllo e valutazione dei risultati conseguiti**

(Deliberazione COVIP 16.3.2012, art.2 comma 3, lett. d))

Il Previdapi monitora su base periodica (almeno triennale) l'efficienza del modello gestionale adottato e la sua capacità di raggiungere gli obiettivi attesi.

Il controllo della gestione assicurativa prevede una verifica periodica delle soglie di rischiosità e dei principali parametri di valutazione della gestione, un'analisi del risultato della gestione finalizzata ad individuare i diversi fattori che hanno contribuito a generarlo, ed un controllo dei costi della gestione.

La verifica della gestione, il controllo dell'attuazione delle strategie e la valutazione dell'operato del gestore, sono affidati alla Funzione Finanza del Fondo.

La Funzione Finanza riporta le proprie analisi al Consiglio d'Amministrazione per tramite delle relazioni periodiche sulla gestione.

Le procedure interne di controllo della gestione sono definite nel Manuale Operativo del Fondo, curato dalla Funzione Finanza ed approvato dall'organo di amministrazione.

La Funzione Finanza, verifica la congruità del rendimento minimo garantito.

### Gestori assicurativi

I gestori assicurativi:

- 1) investono le risorse destinate alle posizioni previdenziali mediante emissione di polizze individuali, di cui ai rami vita previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, a premio unico ricorrente, su speciali gestioni di riferimento sulle quali riconoscono una rivalutazione pari al 100% della media ponderata dei rendimenti conseguiti, con una ritenzione minima per il Pool di ½ punto percentuale a valere sulla convenzione sulla quale vengono versati i contributi (conv. 8200);

2) trasmettono all'organo di amministrazione della forma pensionistica una rendicontazione periodica sui rendimenti conseguiti;

3) erogano le rendite: la Convenzione che PREVINDAPI ha stipulato con il Pool delle Coassicuratrici prevede che il gestore assicurativo Allianz provveda ad erogare le rendite, trasmettere le relative quietanze, nonché il modello CU (certificazione di cui all'art. 4 commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22/07/1998 n. 332) nei termini previsti dalla legislazione vigente.

I coefficienti di conversione in rendita sono predeterminati e connessi alle polizze accese.

#### La raccolta delle adesioni

L'adesione deve essere preceduta dalla presa visione del documento "Informazioni chiave per l'aderente" del presente documento.

La Nota Informativa, lo Statuto nonché la modulistica di adesione sono disponibili sul sito web [www.previndapi.it](http://www.previndapi.it). Gli stessi verranno forniti in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.